REGOLAMENTO (CE) N. 1866/96 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1996

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 (%), sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (8), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (10);

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^(*) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10. (*) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (*) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24. (*) GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37. (*) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

^{— 81 —}